

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari
-sezione IV civile-

in persona del Presidente dott. Nicola Magaletti ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 15085/2008 avente ad oggetto: Bancari
(deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)

TRA

GIUSEPPE rappresentato e difeso dagli Avvocati
Antonio Tanza presso il suo studio in Lecce, alla via Martiti D'Otranto n.4 e
dall'Avv. Giovanni Albanese elettivamente domiciliato in via Abate Gimma n. 94,
come da mandato in atti

-attore-

E

INTESA SANPAOLO SPA, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Miccolis
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bari alla via Melo da Bari n. 48,
come da procura in atti;

-opposta-

Con atto di citazione del 04.12.2008 Giuseppe conveniva in
giudizio la Banca Intesa San Paolo S.p.a. per sentire accogliere le seguenti
conclusioni: “Voglia l’On.le Tribunale adito, respinta ogni altra istanza, in
accoglimento dei motivi su esposti: -accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia,
per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 c.c., nonché dell’art. 8 della legge
n. 64 del 1986, dell’art. 7, comma 3, delle condizioni generali del contratto apertura



di credito e di conto corrente ordinario n. 000070191126 (già cassa di Risparmio di Puglia c/c n. 191/55, poi Caripuglia S.p.a. c/c 191/55 ridenominato n. 036 101000191/0, in seguito Cariplo S.p.a. c/c 191-1 ridenominato c/c 70191-1 poi Intesa BCI S.p.a. c/c n. 70191-1 ed infine Intesa S.p.a. n. c/c 701911-26) intestato a

Giuseppe, oggetto del rapporto tra le parti del presente giudizio, relativa alla determinazione degli interessi debitori con riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle Aziende di credito sulla piazza e, per l'effetto dichiarare l'inefficacia degli addebiti in c/c per interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto e l'applicazione in via dispositiva, ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c., degli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente; accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1283, 2697 e 1418 c.c., dell'art. 7, commi 2 e 3, delle condizioni generali del contratto apertura di credito e di conto corrente 000070191126 (già cassa di Risparmio di Puglia c/c n. 191/55, poi Caripuglia S.p.a. c/c 191/55 ridenominato n. 036 101000191/0, in seguito Cariplo S.p.a. c/c 191-1 ridenominato c/c 70191-1 poi Intesa BCI S.p.a. c/c n. 70191-1 ed infine Intesa S.p.a. n. c/c 701911-26) intestato a Giuseppe, oggetto del rapporto tra le parti del presente giudizio, relativa alla capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso dell'intero rapporto e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi al rapporto in esame; accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325 e 1418, degli addebiti in c/c per non convenute commissioni sul massimo scoperto trimestrale; comunque prive di causa negoziale; accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 c.c., degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni – banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta; nonché per mancanza di valida giustificazione causale; accertare e dichiarare, per l'effetto, l'esatto dare - avere tra le parti del rapporto sulla base della riclassificazione contabile del medesimo in regime di saggio legale di interesse, senza capitalizzazioni, con eliminazione di non convenute commissioni di massimo scoperto e di interessi computati sulla differenza



in giorni – banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta; determinare il tasso effettivo globale (T.E.G.) dell'indicato rapporto bancario. Accertare e dichiarare, previo accertamento del Tasso Effettivo Globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni, e competenza per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto ai sensi degli artt. 1339 e 1419 II comma c.c., della applicazione del tasso legale senza capitalizzazione; condannare la convenuta banca alla restituzione della somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori e rivalutazione monetaria, in favore dell'odierno istante; dichiarare la nullità di ogni obbligazione accessoria al rapporto principale ed in particolar modo della fideiussione omnibus; condannare la banca a rettificare la illegittima segnalazione alle centrale Rischi presso la Banca d'Italia a motivo del rischio falsamente qualificato e quantificato, con domanda per il risarcimento dei danni —in re ipsa, da liquidarsi secondo giustizia ed Equità. Condannare in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”

Con comparsa di risposta datata 30 marzo 2009 si costituiva in udienza Intesa SanPaolo S.p.a., con la quale chiedeva il rigetto dell'avversa domanda.

Disposta ed espletata una Ctu contabile, e precisate le conclusioni la causa veniva riservata per la decisione all'udienza del 25 maggio 2016 la causa veniva introitata per la decisione con concessione di termini ex art. 190 c.p.c. Con ordinanza del 17.10.2016 veniva disposta ed espletata una Ctu integrativa al fine di ricalcolare il saldo del conto corrente di cui è causa con l'applicazione degli interessi legali per l'intera durata del rapporto e con l'inclusione delle cms.

La causa , quindi, è stata nuovamente riservata per la decisione all'udienza del 31.5.17 con assegnazione dei termini di cui all'art.190 cpc.

La domanda proposta dall'attore è fondata e meritevole di accoglimento nei limiti di cui appresso.



Preliminarmente, deve rilevarsi che non appare fondata l'eccezione sollevata dalla convenuta secondo la quale l'omessa produzione in giudizio del contratto di conto corrente di alcuni estratti conto da parte dell'attore non consentirebbe la ricostruzione del saldo richiesta dal

Per quanto attiene al contratto deve rilevarsi che l'omessa produzione dello stesso non esclude che la prova della nullità delle clausole contenenti le condizioni economiche contestate dall'attore mentre per quanto attiene all'omessa produzione di alcuni estratti conto (peraltro limitata al primo ed al terzo trimestre 1998) non esclude la possibilità di espletare una Ctu diretta alla rideterminazione del saldo mediante operazioni di raccordo tra l'ultimo saldo finale disponibile ed il primo saldo iniziale disponibile il cui risultato del resto è meno favorevole all'attore in quanto non consente di espungere gli addebiti illegittimi relativi ai periodi non coperti dagli estratti conto.

Passando all'esame delle singole clausole del contratto in contestazione deve rilevarsi che, pur in mancanza di un contratto scritto, la nullità della clausola che prevede l'applicazione di interessi ultralegali (perchè non determinati per iscritto) e di quella relativa alla capitalizzazione trimestrale deve ritenersi provato in considerazione del comportamento processuale della convenuta la quale non ha tempestivamente ed in maniera specifica contestato le allegazioni contenute sul punto nell'atto di citazione.

Ne consegue che al conto corrente di cui è causa vanno applicati gli interessi legali per tutto l'intero periodo del rapporto non trovando applicazione la disposizione di cui all'art.117 TUB, entrato in vigore successivamente alla stipulazione del contratto in esame.

Va esclusa altresì l'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi per l'intera durata del contratto in quanto, stante la nullità ab origine della capitalizzazione trimestrale l'applicazione a partire dal 2000 della capitalizzazione trimestrale reciproca deve ritenersi meno favorevole al correntista sicché per la validità della relativa clausola era necessario che fosse concordata per iscritto, il che, come è pacifico in atti, nel caso di specie non è avvenuto.



Analoghe considerazioni valgono per quanto attiene al calcolo delle valute, per il quale correttamente è stato utilizzata la data di registrazione sul conto dell'operazione.

Per quanto attiene infine alle cms di esse si deve tener conto ai fini della rideterminazione del saldo alla stregua del più recente orientamento della Corte di Cassazione e tenuto conto che in mancanza del contratto non può ritenersi l'invalidità della relativa clausola.

Infine, va rilevato che il Ctu ha escluso che sia stato superato il tasso-soglia, correttamente escludendo dal calcolo le cms.

Alla stregua dei criteri sopra indicati il Ctu Dott. Filippo Tricarico, all'esito della consulenza integrativa disposta con l'ordinanza del 17.10.16, ha determinato in € 39.341,31 in favore dell'attore il saldo del conto corrente di cui è causa alla data del 31.12.05.

Ne consegue che la convenuta deve essere condannata al pagamento in favore dell'attore della somma sopra indicata oltre interessi legali dalla domanda e spese giudiziali che si liquidano in dispositivo.

A carico della convenuta vanno altresì poste le spese di Ctu.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, condanna la Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. al pagamento un favore di Giuseppe della somma di € 39.341,31 oltre interessi legali dalla domanda e spese giudiziali che si liquidano in € 7.380,00 di cui € 380,00 per spese borsuali, oltre rimborso spese generali, CAP e IVA; pone a totale carico della convenuta le spese di Ctu.

Bari, 14.11.2017

Il Giudice
Dott. Nicola Magaletti

